

GLI ASPETTI COSTITUZIONALI DEL PRINCIPATO

1. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA.

1. La letteratura moderna sulla struttura « giuridica » del *principatus* è pressoché sconfinata e si caratterizza, nella visione delle linee generali e nella connessa trattazione degli aspetti particolari, per una varietà di opinioni addirittura sconcertante. Una varietà di opinioni resa ancora più singolare dalla diversità degli elementi elevati di volta in volta al livello dell'essenziale sotto l'aspetto costituzionale e giuridico o, viceversa, dequalificati di volta in volta al livello del meramente politico (dunque del contingente e dell'effimero), del puramente propagandistico (e dunque dell'ideologico e dell'illusorio), dell'eminentemente letterario (dunque dell'atecnico e dell'approssimativo).

Le mie intenzioni (e possibilità) non vanno nel senso di procedere, in questa sede, ad una ridiscussione approfondita del complesso problema di fondo e dei molteplici problemi parziali, tra loro più o meno intimamente collegati, in cui il problema generale si articola. Procederò dunque « per indices », con riferimento del tutto implicito alla bibliografia sul tema. A proposito della quale bibliografia, mi limiterò a segnalare: a) che le trattazioni di sintesi più complete e più lucide restano tuttora l'articolo « *Princeps (civitatis)* » di L. Wickert, in *RE*. 22.2 (1954) 1998 ss., con l'aggiornamento al 1970 dal titolo *Neue Forschungen zum römischen Principat*, in *ANRW*. II.1. (1974) 3 ss., e la seconda edizione del vol. IV.1-2 della *Storia della costituzione romana* di F. De Martino (Napoli 1974-1975), con la letteratura ivi citata e discussa; b) che il « ragguglio di bibliografia » posto in appendice a questo articolo ha solo lo scopo di sottolineare i contributi che sembrano più strettamente conferenti all'argomento nei suoi principali aspetti; c) che, per ciò che mi riguarda, ho già delineato il modo di vedere, che svilupperò e articolerò in queste pagine, in una serie di scritti sintetizzati, da ultimo, nella mia *Storia del diritto romano*, nonché nel saggio *La democrazia a Roma* (Napoli 1979).

* In *ANRW*. 2/13 (1980) 3 ss. Omessa la nota bibliografica finale.

2. Per quanto varie (e, si aggiunge, variabili) siano le opinioni degli autori, l'impostazione del discorso è nei loro scritti approssimativamente costante.

In primo luogo, il *principatus* è costituito, per gli storici generali (e gli storici del diritto) che vi si applicano, essenzialmente dallo « stato di Augusto », di cui si assume che abbia avuto « in nuce », almeno a partire dal 27 o dal 23 a.C., gli stessi tratti fisionomici, sul piano giuridico, dello stato dei suoi successori.

In secondo luogo, rispetto a questo *principatus* di stampo « augustiniano », viene posto e discusso animatamente un trilemma: fu ancora *respublica*? fu monarchia assoluta? fu un *tertium genus*?

Considerato, peraltro, che il *principatus* sfociò inequivocabilmente, nel corso del secolo III e al più tardi con la presa di potere di Diocleziano (284-285 d.C.), nell'assolutismo imperiale, il trilemma ora accennato si risolve necessariamente, anche se molti non lo dicono o addirittura non sembrano pensarlo, in questo più appropriato dilemma: il *principatus* fu monarchia assoluta già a partire da Augusto (dunque per effetto di una precisa, anche se mascherata, riforma costituzionale augustea), o divenne monarchia assoluta nel corso dei secoli successivi, per effetto di un processo di trasformazione più o meno rapido della *respublica*, cui dette avvio, più o meno incisivamente e apertamente, l'abilissimo e cauto Cesare Ottaviano?

Come è noto e come vedremo meglio più in là, tutte le risposte possibili sono state date. Ma sono risposte che, appunto perché riferite essenzialmente al principato di Augusto, lasciano più o meno insoddisfatti persino coloro che le danno. Il che è dimostrato ad usura dalle molte sfumature e attenuazioni (e contraddizioni) con cui ciascuno presenta la sua propria teoria.

È giusto privilegiare, nello studio della struttura giuridica del *principatus*, lo « stato di Augusto »? L'impostazione corrente del problema non è, quanto meno, riduttiva?

La mia risposta è che la ricerca meriti, o addirittura esiga di essere ripresa in modi nuovi. Essa deve essere meglio adeguata a quattro premesse, tanto ovvie quanto sorprendentemente trascurate, che passo sinteticamente ad esporre.

3. Prima premessa. Il principato romano non si esaurisce nel principato di Augusto e va quindi ricostruito, nei suoi aspetti che non furono sempre gli stessi, con riferimento a tutto l'arco di tempo che va da Augusto ai Severi e alla presa di potere di Diocleziano.

Questa prima affermazione potrà sembrare lapalissiana, anzi sicu-

ramente lo è; ma va fatta egualmente, e con forza, perché, come si è detto, le ricostruzioni storico-giuridiche del principato si curano precipuamente dell'identificazione dello « stato di Augusto » e attribuiscono le caratteristiche essenziali di esso, pur se con qualche minima variante, a quello che fu lo stato di tutti i successori, vicini e lontani, di Augusto. Ora, che l'assetto politico-costituzionale dei tempi di Augusto sia stato l'archetipo del principato, questo non è dubbio; tuttavia, dopo Augusto, tre secoli non possono essere e non sono passati invano. Prescindendo dalle variazioni di minor conto, non è lecito, ad un osservatore spassionato, ignorare la profonda differenza, pur nella costanza di alcuni tratti essenziali, che si riscontra tra il sistema inaugurato da Augusto e quello dei suoi successori, sopra tutto a partire da Adriano.

Le « *Res gestae divi Augusti* » e la letteratura ad esse coeva o da esse dipendente non debbono dunque far premio sulla documentazione posteriore e indipendente, così come, si badi, la documentazione posteriore alle *Res gestae* e dalle stesse indipendente non deve far premio, in certe sue valutazioni relative allo stato di Augusto, su quanto si ricava dalle *Res gestae* e dalle fonti coeve o collegate. Ad esempio, il carattere « imperiale » del principato è affermato con grande convinzione, già con riferimento ad Augusto, da Dione Cassio. È dunque pericoloso, anzi metodicamente scorretto, limitarsi a queste voci così contraddittorie, tanto per negare quanto per affermare che Augusto fu il fondatore dell'impero romano, o comunque per sostenere che la visuale augustea debba applicarsi anche al secondo secolo o che la visuale dionca sia valida per gli inizi del primo secolo.

4. Seconda premessa. L'indagine volta al recupero della « costituzione » del principato nelle sue diverse tipizzazioni, non soltanto deve rifiutarsi di prestare aprioristica fede alle valutazioni delle fonti antiche in materia (fonti, oltre tutto, prevalentemente « atecniche », *Res gestae* comprese, perché finalizzate, in positivo o in negativo, a effetti di propaganda, o in ogni caso perché esenti dall'impegno di una ricostruzione giuridico-costituzionale), ma deve rifuggire dalla focalizzazione dell'obbiettivo sulla figura del principe.

Questo canone esclude (è appena il caso di rilevarlo) che la ricerca debba inseguire le singole personalità degli imperatori e la loro concreta azione politica, ma esclude altresì che l'istituto del principe debba essere assunto, come si suole, a centro della ricostruzione. In altri termini, il principe non va identificato superficialmente con lo « stato », perché egli è solo un elemento dello stesso, ed è, più precisamente, un'espres-

sione importante, divenuta man mano pregnante e addirittura assorbente, del « governo » statale.

Se non si segue questa via è facile cadere nell'errore di confondere, sul piano della tipizzazione, Augusto con Adriano e Adriano con Diocleziano o con Costantino, sí da parlare, come da molti si parla, di « alto » e « basso » impero, e comunque, a partire da Augusto (principe non meno « potente », anzi forse piú, che non Costantino), di « impero ».

5. Terza premessa. Tra i molti dati, se ed in quanto attendibili, che si offrono all'indagatore della costituzione romana nei primi tre secoli dell'era volgare, bisogna privilegiare, pur senza ignorare e sottovalutare gli altri, quelli relativi alla sovrastruttura giuridica che si impose alla complessa realtà socio-economica dei tempi allo scopo di contenerla entro certi confini e di avviarla verso certi risultati.

Sia chiaro, a scanso di equivoci, che qui non si vuole difendere una certa e ben identificabile teoria del diritto come sovrastruttura imposta alla società da una classe dominante (per lo meno, non si vuole portare qui il discorso anche su questo tema). Qui si vuole solo porre in evidenza che la costituzione, e piú in generale l'ordinamento giuridico, è indubbiamente una « sovrastruttura » (eventualmente, si far per dire, anche a tutti gradita ed anche, si fa sempre per dire, obbiettivamente espressiva dell'interesse di tutti), nella misura in cui pone imperativamente dei limiti alla libertà dei singoli e fissa imperativamente delle regole intese ad assicurare un certo assetto e un certo modo di funzionamento della società organizzata a stato.

Ecco perché si è avvertito poco fa l'errore di confondere la potenza reale di un principe con la sua potenza formale o, se si vuole, con i limiti imposti alle sue iniziative dalla costituzione, dal « dover essere » dell'ordinamento giuridico. Augusto e Adriano non erano giuridicamente autorizzati a proclamare « l'état c'est moi », anche se questa era, per avventura, la realtà, mentre Diocleziano (col fido collega Massimiano) e ancor piú Costantino forse erano autorizzati dall'ordinamento dei tempi ad affermarlo, anche se questa non fu, per avventura, in ogni momento del loro impero la realtà.

La precisazione, in ordine al nostro tema, è di particolare importanza perché sopra tutto in relazione al periodo del principato la confusione tra il « *de iure* » e il « *de facto* » è frequente, anche tra gli storiografi del diritto, sia per il fascino che la realtà sociale dei tempi (e in particolare l'azione politica dei *principes*) esercita su chi vi si addentra, sia per la scarsità di testimonianze specifiche (documentali, ad

